

Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini, nonché di digitalizzazione dei 'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione dall'anno 2017

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



I. Parte generale

| Art. 1 | Amministrazione appaltante | 3 |
|----------------|--|---|
| Art. 2 | Oggetto della prestazione | 3 |
| Art. 3 | Modalità di esecuzione del servizio | 3 |
| Art. 4 | Incompatibilità | 3 |
| Art. 5 | Esclusione di altri incarichi | 3 |
| Art. 6 | Pagamenti e fatturazione | 4 |
| Art. 7 | Proprietà dei prodotti | 4 |
| Art. 8 | Riservatezza | 5 |
| Art. 9 | Obblighi assicurativi e responsabilità per infortuni e danni | 5 |
| Art. 10 | Cauzione definitiva | 5 |
| Art. 11 | Penali | 6 |
| Art. 12 | Recesso unilaterale | 7 |
| Art. 13 | Risoluzione del contratto | 7 |
| Art. 14 | Esecuzione in danno | 8 |
| Art. 15 | Conflitto di interessi | 8 |
| Art. 16 | Rinvio ad altre norme | 9 |
| <u>Art. 17</u> | Comunicazioni | 9 |
| | | |

II. Parte tecnica

| Art. 18 | Introduzione normativa e attività pregressa | 10 |
|---------|--|----|
| Art. 19 | Organizzazione delle attività. Responsabilità dell'appaltatore | 12 |
| Art. 20 | Attività di accertamento e accatastamento degli impianti | 14 |
| 20.1 | Le attività di controllo e le modalità operative attualmente vigenti | 14 |
| | presso la stazione appaltante | |
| 20.2 | Costituzione di una bozza di catasto locale degli impianti termici. | 19 |
| | Acquisizione informatizzata dei dati dei RCEE | |
| 20.3 | Procedure di accertamento dei RCEE e acquisizione dati | 21 |
| Art. 21 | Attività di ispezione degli impianti | 22 |
| 21.1 | Requisiti | 22 |
| 21.2 | Pianificazione ed organizzazione delle attività di ispezione | 23 |



I. Parte generale

Art. 1 - Amministrazione appaltante

L'Amministrazione appaltante è il Comune di Napoli – servizio *Controlli ambientali e attuazione PAES*, con sede in via Speranzella 80, 80132 Napoli, 081.7959565 – impianti.termici@pec.comune.napoli.it.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), è l'arch. Maria Iaccarino, 081.7955217 -- maria.iaccarino@comune.napoli.it.

Art. 2 - Oggetto della prestazione

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio relativo alle Attività di accertamento dei 'Rapporti di controllo di efficienza energetica' e di ispezione degli impianti termici cittadini, nonché di digitalizzazione dei 'Rapporti' trasmessi all'Amministrazione dall'anno 2017.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS ITF33].

CUP: B69F19000280004 - CIG: 8150575344

Art. 3 - Modalità di esecuzione del servizio

Per i contenuti e le modalità di esecuzione del servizio si rimanda alla parte II del presente Capitolato.

In aggiunta dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

- l'aggiudicatario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- l'aggiudicatario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- l'aggiudicatario dovrà espletare il proprio incarico in costante raccordo con il RUP, che dovrà essere periodicamente aggiornato sullo stato di avanzamento del servizio, ai fini del più ampio coordinamento funzionale delle attività previste e dei soggetti coinvolti.

Per la gestione del servizio l'aggiudicatario nomina il *Responsabile del Servizio* (RdS), quale unico responsabile della comunicazione diretta con l'Amministrazione, i cui compiti sono precisati all'art. 19.

Art. 4 - Incompatibilità

L'Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni di incompatibilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Si richiama in particolare quanto previsto all'Allegato C del d.P.R. 74/2013.

Art. 5 - Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce all'Aggiudicatario titoli che non siano quelli espressamente



previsti nel presente Capitolato.

Art. 6 - Pagamenti e fatturazione

L'affidatario riconosce che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti e indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere il servizio.

L'affidatario dichiara di aver preso atto della natura del servizio, dell'estensione del territorio comunale sul quale dovranno essere eseguite le verifiche, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse con l'espletamento del servizio nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata l'affidatario assume inoltre interamente su di sé, esentandone il Committente, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse con l'espletamento del servizio conferito.

L'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, dietro presentazione di fattura, a cadenza trimestrale. Preventivamente alla trasmissione della fattura l'appaltatore dovrà ricevere l'approvazione, da parte della stazione appaltante, dei contenuti della *relazione di rendicontazione trimestrale* delle attività eseguite, a firma del *Responsabile del Servizio* di cui all'art. 19.

La fattura relativa alla rata di saldo potrà essere presentata solo a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

L'ultima rata (saldo) sarà corrisposta entro i termini di scadenza dell'eleggibilità della spesa, subordinandola alla presentazione della fideiussione ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice da parte dell'Aggiudicatario.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in offerta.

Sono a carico del Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Il pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo in acconto e a titolo di saldo da parte del Committente per le prestazioni oggetto del presente appalto è subordinato all'acquisizione della regolarità contributiva previdenziale o, se dovuto, del documento unico di regolarità contributiva. Qualora dal DURC risultino ritardi o irregolarità a carico dell'Aggiudicatario dell'appalto, l'ente appaltante sospenderà i pagamenti fino all'ottenimento di un DURC che attesti la regolarità contributiva del soggetto, e potrà anche provvedere al versamento delle contribuzioni, se richieste dagli Enti predetti, rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'aggiudicatario, in dipendenza delle prestazioni eseguite; per le determinazioni dei pagamenti di cui sopra, l'aggiudicatario non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni

Le fatture dovranno pervenire in modalità elettronica all'indirizzo PEC e codice IPA che verranno comunicati dalla stazione appaltante.

La ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto, pena risoluzione del contratto.

Art. 7 - Proprietà dei prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere



dell'ingegno, delle creazioni intellettuali e di ogni tipologia di materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Aggiudicatario o dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori nell'ambito e in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà disporne senza restrizione.

Detti diritti, ai sensi della legge n. 633/41 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", così come modificata ed integrata dalla Legge n. 288/00 devono intendersi ceduti all'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Art. 8 - Riservatezza

L'aggiudicatario non potrà utilizzare per se, né fornire a terzi, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle attività affidategli, nel rispetto della legislazione vigente.

L'aggiudicatario s'impegna ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalla Amministrazione comunale o da Enti e Amministrazioni pubbliche eventualmente interessate dalle attività.

Le informazioni acquisite nel corso del contratto saranno impiegate esclusivamente per le finalità relative all'oggetto del presente servizio.

L'obbligo di riservatezza è valido e vincolante per l'aggiudicatario per tutto il periodo di validità del contratto ed anche successivamente alla sua scadenza.

Art. 9 - Obblighi assicurativi e responsabilità per infortuni e danni

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme in vigore. Per ulteriori indicazioni si rimanda all'art. 19 del presente capitolato.

Art. 10 – Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante



può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione da parte del comune, che procederà all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 11 - Penali

Nel caso in cui la Stazione Appaltante rilevi inadempienze nell'esecuzione del servizio o in caso di inottemperanza agli obblighi contrattuali e qualora le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Aggiudicatario, questi potrà incorrere nel pagamento di penalità, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti dal presente Capitolato.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità.

Qualora dovessero verificarsi, per esclusiva responsabilità dell'impresa aggiudicataria ritardi nell'effettuazione delle mansioni o gravi negligenze sia rispetto ai tempi che rispetto ai contenuti relativi al servizio di cui al presente Capitolato verranno applicate delle penali giornaliere comprese tra 0,3 per mille e 1,00 per mille in misura proporzionale alla gravità della mancanza.

In caso di assenze del personale addetto al servizio senza la preventiva autorizzazione dell'appaltatore o sostituzioni con personale inadeguato sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del contratto.

Le penali verranno applicate per ogni giorno di assenza o sostituzione con personale inadeguato, sia continuativo che saltuario, e comunque non potranno essere superiori a 10 gg (dieci) pena la risoluzione del contratto.

La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza, in caso di recidiva le penali saranno raddoppiate.

Le suddette penali verranno inoltre applicate anche per scorretto comportamento nei confronti del pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente e formalmente documentate.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In osservanza dell'art. 17 comma 5 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, l'appaltatore dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste



dall'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo 165 del 2001.

In caso di eventuale reiterazione delle violazioni delle norme del Codice, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 12 - Recesso unilaterale

L'Amministrazione comunale ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ai sensi dell'art.109 del Codice, previo pagamento del corrispettivo dei servizi eseguiti e di un importo pari al 10% di quelli non eseguiti.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi a mezzo pec, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- arbitrario abbandono o sospensione da parte del Soggetto aggiudicatario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del Codice;
- cessazione o fallimento del Soggetto aggiudicatario;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale:
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento, ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di



intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

• nei casi di cui agli articoli concernenti: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, responsabilità per infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi, gravi e reiterate violazione del Codice di Comportamento del Comune di Napoli.

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento.

All'aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Committente non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire al comune di Napoli tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 14 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'aggiudicatario di ciascun lotto ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente capitolato, il comune potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 15 – Conflitto di interessi

L'aggiudicatario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a prevenire qualsiasi rischio di conflitto d'interessi che potrebbe compromettere l'esecuzione imparziale e obiettiva dell'appalto. Tale conflitto d'interessi potrebbe derivare da interessi economici, affinità politica o nazionale, motivi familiari o emotivi, o qualsiasi altro interesse condiviso.

Qualsiasi situazione che costituisca o potrebbe costituire un conflitto d'interessi durante



l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente segnalata al Comune di Napoli, per iscritto. L'aggiudicatario si impegna a compiere tutti i passi necessari a risolvere immediatamente questa situazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di controllare che le misure adottate siano appropriate e può richiedere all'aggiudicatario l'adozione di ulteriori misure, se necessarie, entro un determinato periodo.

Art. 16 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le norme del Codice Civile e quelle del Codice.

Il Comune di Napoli e l'Aggiudicatario recepiranno ed applicheranno la normativa eventualmente sopravvenuta concernente il presente appalto.

Art. 17 – Comunicazioni

Ogni comunicazione o notifica relativa all'appalto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata al momento del ricevimento per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo rilasciato dall'aggiudicatario.



II. Parte tecnica

Art. 18. Introduzione normativa e attività pregressa

Con la legge n. 39 del 20 novembre 2018 "Norme in materia di impianti termici e certificazione energetica degli edifici", pubblicata sul BURC n. 86 del 21 novembre 2018 e in vigore dal 22 novembre 2018, la Regione Campania ha disciplinato le modalità per garantire il corretto esercizio degli impianti termici¹ e per lo svolgimento delle attività di controllo, accertamento e ispezione degli stessi a carico delle *Autorità competenti*, da individuarsi, come precisato all'art. 2, nei comuni con più di quarantamila abitanti e nelle province per la restante parte del territorio ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Il Comune di Napoli, in qualità di *Autorità competente*, è tenuto ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

La materia è normata a livello nazionale dal **Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74** "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192".

L'art. 7 è dedicato alle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti, da eseguirsi, secondo le istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice o dal fabbricante (o secondo le norme UNI e CEI in mancanza), da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

All'art. 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici, la norma prevede inoltre un controllo di efficienza energetica, da effettuarasi in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione - di cui all'art. 7 - su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore – che deve essere abilitato secondo quanto disposto all'art. 7 - provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico *Rapporto di controllo di efficienza energetica* che, secondo quanto indicato all'Allegato A al decreto, è previsto di diversi

-

¹ Si precisa che, secondo quanto indicato dal d.lgs. 192/2005, per "impianto termico" si intende un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.

Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.



tipi (4) in base alla tipologia dell'impianto.

L'art. 9 è dedicato alle *Ispezioni sugli impianti termici*.

Il decreto 74/2013 consente alle Regioni di individuare le modalità più opportune per garantire il corretto esercizio degli impianti termici e più efficaci per lo svolgimento delle previste attività di controllo, accertamento e ispezione, anche ampliando l'ambito di controllo e ispezioni e fissando requisiti e scadenze più stringenti. Le Regioni devono provvedere altresì, anche in collaborazione con gli enti locali, a istituire, predisporre e gestire un catasto territoriale degli impianti termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica.

Per quanto sopra, **con legge regionale n. 39 del 20 novembre 2018** la Regione Campania ha disciplinato la materia, introducendo nuovi *modus operandi*, ampliando le attività a carico dell'Amministrazione e fissando nuovi *range* per la definizione delle tariffe a carico dei cittadini. La norma:

- introduce il *catasto energetico regionale*, articolato nel Catasto Regionale degli Impianti Termici (Ca.R.I.T.) e nel catasto regionale degli Attestati di Prestazione Energetica (APE).
 La regione ha ruolo di coordinamento, supporto, gestione e verifica, rendendo disponibili i dati del catasto per una gestione integrata delle funzioni di governo;
- disciplina le attività di manutenzione e controllo degli impianti di cui all'art. 7 del d.P.R. 74/2013, individuando i soggetti responsabili e le procedure relative alla figura del terzo responsabile;
- introduce l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività di ispezione degli impianti, stabilendo i loro requisiti di qualificazione ex allegato C del d.P.R. 74/2013, nonché di aggiornamento professionale;
- definisce i criteri dei programmi, su base annua, di verifica della conformità dei rapporti di ispezione;
- disciplina la procedura di controllo di efficienza energetica di cui all'art. 8 del d.P.R. 74/2013, indicando gli impianti assoggettati, la documentazione obbligatoriamente prevista per ogni impianto, le procedure di trasmissione del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, la periodicità del controllo e le norme relative all'attività ispettiva di competenza dell'Amministrazione.

I costi di gestione del Ca.R.I.T., dei servizi correlati, degli accertamenti e delle ispezioni sono a carico dei responsabili degli impianti. La legge prevede due forme di contributi: il *Contributo Impianti Termici* (CIT), corrisposto in occasione della trasmissione dei *Rapporti di controllo* all'amministrazione, e il *Contributo Attività Ispettiva* (CAI), applicato agli impianti termici oggetto di ispezione onerosa.

L'Amministrazione aveva l'obbligo di aggiornare le proprie disposizioni in materia entro 180 dalla pubblicazione della legge regionale sul BURC.

Gli adeguamenti dell'Amministrazione hanno riguardato una pluralità di aspetti e hanno interessato l'interezza delle procedure in essere in merito agli impianti termici. La situazione a metà 2019 rilevata dagli uffici era la seguente:

- in merito agli obblighi di censimento e registro degli impianti termici cittadini, era disponibile il solo *catasto delle caldaie* messo a punto nell'ambito degli affidamenti precedenti all'entrata in vigore del d.P.R. 74/2013. Il documento è stato definito in base alle norme precedenti (d.P.R. 412/1993, d.P.R. 551/1999) e non considera gli impianti termici



per la climatizzazione invernale e/o per la produzione dell'acqua calda sanitaria di potenza superiore ai 35 kW né gli impianti di refrigerazione. La catalogazione effettuata risulta inoltre semplificata, non esaustiva del parco impianti cittadino e in parte vetusta, anche in considerazione delle possibili variazioni occorse a seguito dei recenti obblighi in merito alla contabilizzazione del calore e alla termoregolazione (d.lgs. 141/2016, legge 19/2017). In ogni caso, non esiste un catasto informatizzato degli impianti più recente;

- in occasione della presentazione del *Rapporto di efficienza energetica* i cittadini versavano la somma di 7.75 euro secondo quanto approvato con delibera di G.C. n. 512 del 24 febbraio 2003; gli impianti oggetto dei controlli erano le sole caldaie di potenza fino a 35 kW;
- le somme versate consentono di stimare anche il numero dei *Rapporti* presentati e dunque degli impianti per i quali è stato effettuato il controllo prescritto dalla norma: appare evidente come i cittadini abbiamo rispettato sempre meno gli obblighi previsti, dato che si passa da una media di circa 20.700 autocertificazioni all'anno tra 2010 e 2014 a 16.645 per il 2015, a 14.320 per il 2016, a 14.190 per il 2017 e a 12.130 per il 2018;
- nel 2018 la Italgas Reti s.p.a., presidio territoriale Polo sud, ha fornito l'elenco dei Punti Di Riconsegna (PDR) attivi a fine 2017, riportante potenzialità, tipologia PDR, classe di utilizzo, indirizzo (puntuale), nominativo cliente, con codice fiscale o partita IVA, consumo annuo. Sul territorio comunale risultavano insistere circa 260.000 PDR; pur considerando l'ovvia necessità di approfondire i dati verificando per ogni PDR la sussistenza di un impianto assoggettato alla norma, è possibile osservare che all'anno 2018 il rapporto tra i Rapporti presentati all'Amministrazione e i PDR per i quali è stato riscontrato un consumo 255.848 unità è di 1:21;
- l'andamento su indicato trova giustificazione anche nelle criticità che si sono manifestate nella definizione delle procedure finalizzate all'esecuzione dell'attività di ispezione di competenza dell'Amministrazione, di fatto non attuata né affidata a terzi da diversi anni.

Per quanto sopra, con **deliberazione di Giunta Comunale n. 389 del 13 agosto 2019** l'Amministrazione Comunale ha approvato le attività tecnico-amministrative finalizzate all'attuazione della Legge Regionale 39/2018 in materia di impianti termici - che comprendono quelle oggetto del presente affidamento - e, in ottemperanza ai dettami della stessa norma, degli importi del *Contributo Impianti Termici* (CIT) e del *Contributo Attività Ispettiva* (CAI) a carico dei responsabili degli impianti.

La descrizione delle modalità operative attualmente vigenti, a seguito della suddetta deliberazione 389/2019, è disponibile nelle pagine del sito istituzionale www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1155.

Art. 19. Organizzazione delle attività. Responsabilità dell'appaltatore

L'affidamento delle attività, di cui al presente capitolato e come di seguito specificate, prevede la costituzione sul territorio del Comune di Napoli di **una sede di lavoro** atta ad accogliere tutto il personale, aperta almeno 20 ore a settimana con un giorno di apertura pomeridiano, funzionale allo svolgimento delle attività previste dal presente affidamento e a fornire, anche attraverso un numero verde appositamente istituito, ogni informazione utile alla cittadinanza.



Sarà cura dell'Affidatario aggiornare tutto il proprio personale addetto allo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato sulle disposizioni legislative e normative applicabili e su quelle che verranno emanate successivamente.

L'Affidatario si impegna a designare a totale suo carico un soggetto quale *Responsabile del Servizio* (RdS), il cui nominativo, accompagnato da *curriculum vitae* attestante adeguati requisiti tecnico professionali (comprensivi almeno di quelli indicati al punto 7 dell'Allegato C del d.P.R. 74/2013) e dalla dichiarazione di cui al punto 21.1, sarà notificato alla stazione appaltante dopo la firma del contratto. L'RdS dovrà:

- incontrare periodicamente il RUP, almeno una volta al mese e ogni volta che quest'ultimo lo riterrà opportuno;
- organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente capitolato e alle richieste del RUP;
- curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni;
- provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale e al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere di proprietà dell'Affidatario.

L'RdS dovrà rendicontare sull'andamento del servizio con cadenza trimestrale, tramite relazione dettagliata che dovrà contenere tutti i dati utili al monitoraggio delle attività.

Per ciò che concerne le attività di ispezione, l'affidatario dovrà comunicare al RUP l'elenco completo del personale impiegato. Per ogni operatore dovranno essere trasmessi le generalità complete, la qualifica professionale e la dichiarazione di cui al punto 21.1. Ogni variazione del personale dovrà essere tempestivamente comunicata. La stazione appaltante si riserva di effettuare controlli periodici sul personale impiegato nelle ispezioni, nonché di eseguire, in qualsiasi momento, tutte le prove e i controlli che riterrà opportuni.

L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio, anche se non direttamente dipendente dallo stesso, le disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato anche in relazione alla tutela dell'immagine dell'Amministrazione.

L'Affidatario assumerà inoltre l'obbligo dell'apprestamento del servizio con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, compresi tutti gli oneri derivanti dalla applicazione delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori.

Il suddetto personale deve essere munito di idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito prima di iniziare il servizio.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto, doloso o colposo, causato dal personale nel corso dei controlli, o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

L'Appaltatore esonera la stazione appaltante da ogni responsabilità civile ed amministrativa verso dipendenti od operatori o chiunque altro per infortuni o danni che si dovessero verificare a seguito delle operazioni di controllo, qualunque sia la natura o la causa; sarà pure unicamente a carico dell'Affidatario medesimo ogni eventuale risarcimento. L'Affidatario è altresì direttamente



responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati relativi agli impianti, sia essa imputabile all'operatore che a cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni tutte adoperate per l'effettuazione delle misure

A garanzia di quanto sopra, prima di dare corso all'esecuzione del contratto dovrà dare dimostrazione di essere provvista di un'adeguata polizza assicurativa, totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella del servizio, per la responsabilità civile per danni e per i rischi che possano derivare dall'esecuzione dello stesso.

La polizza suddetta dovrà essere esibita in copia alla stazione appaltante.

Art. 20. Attività di accertamento e accatastamento degli impianti

20.1. Le attività di controllo e le modalità operative attualmente vigenti presso la stazione appaltante

Il responsabile dell'impianto provvede a far aggiornare dal proprio manutentore il libretto d'impianto, utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dello *Sviluppo Economico* (MiSE) 10 febbraio 2014 *Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporti di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013* e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale.

Oltre al suddetto libretto d'impianto, tutti gli impianti termici devono essere dotati di:

- libretto d'uso e manutenzione redatto dall'impresa installatrice, costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
- libretti d'istruzione, uso e manutenzione dei generatori, bruciatori ed apparecchiature dell'impianto forniti dal produttore;
- autorizzazioni amministrative, quali: libretto matricolare d'impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia INAIL, se obbligatori;
- dichiarazione di conformità, di cui al decreto del MiSE n. 37/2008 e, per gli impianti installati antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto, la documentazione di cui alla legge 46/1990 ed al d.P.R. n. 218/1998, se obbligatoria;
- i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.

Il libretto è conservato ed esibito all'atto dei controlli e delle verifiche ispettive. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.

Secondo quanto disposto all'art. 7 del d.P.R. 74/2013 e all'art. 8 della L.R. 39/2018, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a far eseguire le *operazioni di controllo e di manutenzione* conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Qualora esse non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo



specifico modello elaborate dal fabbricante; nel caso in cui anche queste ultime non siano disponibili, si seguono le prescrizioni e la periodicità previste dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da imprese iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. n. 581/1995 ed abilitate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere c) ed e), del decreto del MiSE n. 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici che impiegano macchine frigorifere devono essere eseguite, se sussistono i presupposti, da aziende con i requisiti per gli impianti termici ed iscritte ai registri di cui al d.P.R. n. 43/2012 Regolamento recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e con quale frequenza tali operazioni vadano effettuate.

Al termine delle operazioni il tecnico aggiorna il libretto d'impianto.

Nel caso d'impianti con potenza nominale al focolare superiore a kW 232, il responsabile deve provvedere anche al rispetto degli obblighi afferenti la conduzione dell'impianto, compresa l'individuazione della figura del conduttore.

Si ricorda altresì il rispetto del d.P.R. n. 146/2018 per le macchine frigorifere contenenti gas HFC (F-Gas).

Il *controllo di efficienza energetica* è obbligatorio esclusivamente per gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata. Sono esclusi dall'attività di controllo:

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria, costituiti esclusivamente da pompe di calore e collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 10kW;
- b) gli impianti per la climatizzazione estiva, composti da una o più macchine frigorifere, la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;
- c) i radiatori individuali, le cucine economiche, le termo-cucine ed i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica;
- d) i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- e) gli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.

Il *controllo di efficienza energetica*, che viene effettuato da istallatori e manutentori per i quali valgono i requisiti su indicati per le *operazioni di controllo e manutenzione*, riguarda:

a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del d.lgs. 192/2005;



- b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
- c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti.

Il *rendimento di combustione*, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati all'Allegato B del d.P.R. 74/2013.

Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico *Rapporto di controllo di efficienza energetica* (RCEE), da redigersi secondo i modelli approvati con D.M. 10 febbraio 2014. Una copia del RCEE è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto.

Secondo quanto indicato nelle FAQ del Ministero dello *Sviluppo Economico* (MISE) pubblicate alla pagina https://www.mise.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2031328, nel caso degli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, degli impianti alimentati da teleriscaldamento e degli impianti cogenerativi, in assenza di norma tecnica di riferimento, al momento è consentito provvedere a "redigere e sottoscrivere il RCEE senza effettuare il controllo del sottosistema di generazione", non compilando pertanto, della sezione E, i campi sottoindicati:

macchine frigorifere/pompe di calore

| Potenza frigorifera nominale in raff | rescamento | (kW) | Assenza perdite di g | , 3 | | Sì No Nc |
|--------------------------------------|--|---|--|---|-------------------|-------------|
| Potenza termica nominale in riscal | | Presenza apparecchiatura automatica rilevazione diretta fughe refrigerante (leak detector) | | vazione | | |
| Prova eseguita in modalità: ☐ rafi | frescamento 🗆 risca | aldamento | • | niatura automatica rile | | |
| | | | 0 0 | erante (parametri terr | , | |
| | | | Scambiatori di calori | e puliti e liberi da incre | ostazioni | |
| Surriscald. Sottoraffredd. T | condens. T evap | or. T ing.lato est. | T usc.lato est. | T ing.lato utenze | T usc.lato utenze | N° circuito |
| °C °C . | °c | °C°C | °C | °C | ℃ | |
| Fluido vettore termico in uscita: [| □ Acqua calda □ A □ Vapore □ A □ Acqua calda □ Vapore □ A | | Stato delle c Dispositivi di Assenza di ti | npatibile con i dati di p oibentazioni idoneo i regolazione e control rafilamenti sulla valvol i ritorno Primario | lo funzionanti | Sì No Nc |
| | | | | THOMO PHIMANO | Potenza | |
| Portata fluido primario | | °C | | | ı | |
| i ortata iraido primuno | lemperatura m | andata Secondario | | °C ritorno Secondario | | :::::(kW) |



impianti cogenerativi

| Potenza elettrica nominale ai morsetti | (kW) |
|---|------|
| Potenza assorbita con il combustibile | (kW) |
| Potenza termica nominale (massimo recupero) | (kW) |
| Potenza termica a piena potenza con by-pass fumi aperto (se presente) | (kW) |
| Emissioni di monossido di carbonio CO | |

| Temperatura aria comburente | Temperatura acqua in uscita | Temp. acqua in ingresso (°C) | Potenza ai morsetti del generatore |
|--|---|---|------------------------------------|
| °C | °C | °C | (kW) |
| Temperatura acqua motore (solo m.c.i.) | Temperatura fumi a valle dello scambiatore fumi (°C) | Temperatura fumi a monte dello scambiatore fumi (°C) | |
| °C | °℃ | °C | |

Entro 60 giorni dalla data di effettuazione del controllo il manutentore è tenuto a trasmettere all'amministrazione comunale la seconda copia del RCEE, accompagnata dalla ricevuta di effettuato pagamento del *Contributo Impianti Termici* (CIT) e da una copia dei risultati dell'analisi di combustione (strisciata dei fumi) ai sensi della norma UNI 10389:2019-1.

Il pagamento è al momento effettuato tramite c/c n. 15194814 intestato a "Comune di Napoli - Servizio Controllo Ambientali - Controllo Impianti Termici" con l'indicazione della causale di versamento: "Dichiarazione di avvenuta manutenzione di impianto termico sito in via ...n...". Il RCEE riferito all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto non è tenuto al pagamento del CIT

La consegna dei RCEE è consentita anche in lotti fino a 25 unità - della stessa tipologia e della stessa potenza - e con a corredo l'elenco dei dati anagrafici degli utenti cui ciascun RCEE si riferisce e la ricevuta di pagamento riportante nella causale il riferimento all'elenco corrispondente. In caso di RCEE riferito a impianti con macchine frigorifere/pompe di calore, impianti alimentati da teleriscaldamento e impianti cogenerativi si chiede di indicare nella trasmissione anche tipologia, alimentazione e potenza compilando il **modello** scaricabile all'indirizzo http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1157.

La trasmissione dei documenti viene effettuata esclusivamente dalle ditte di manutenzione/istallazione, tramite posta elettronica certificata. Nelle more di una completa e definitiva diffusione della modalità di trasmissione digitale vengono eccezionalmente accettate consegne a mano e invii tramite raccomandata postale.

A breve la gestione dei procedimenti e il versamento dei contributi dovranno essere gestiti - nel rispetto di quanto disposto dalla normativa e in particolare dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii *Codice dell'amministrazione digitale* - attraverso la Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi (POTESs), in corso di messa a punto in attuazione del progetto NA1.1.1.b secondo quanto previsto dalla versione 4.0 del PON METRO 2014-20 - Piano Operativo della città di Napoli, approvato con delibera di G.C. n. 563 del 28 novembre 2018.

La cadenza e validità del RCEE, per ciascuna tipologia di impianto, decorre dalla data di rilascio del rapporto di controllo redatto con i contenuti minimi e la tempistica prevista nell'Allegato A della L.R. 39/2018.



I controlli di efficienza energetica devono essere inoltre realizzati:

- a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

Il *Contributo Impianti Termici* (CIT), che i responsabili degli impianti devono versare al Comune in occasione della trasmissione del RCEE, si differenzia in base alla tipologia, potenza e alimentazione dell'impianto nonché alla cadenza periodica dei controlli.

Gli importi indicati nella tabella seguente sono quelli che vanno versati tramite c/c in occasione della presentazione, secondo la cadenza indicata, del *Rapporto di efficienza energetica*.

| Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica (kW) | Cadenza controlli (anni) | CIT (€) |
|---|--|---|---------------------------------------|---------|
| | | 10 < P < 35 | 2 | 13,00 |
| | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | $35 \le P \le 100$ | 2 | 36,00 |
| | | 100 < P < 350 | 1 | 36,00 |
| | | P ≥ 350 | 1 | 72,00 |
| Impianti termici con | | 10 . P . 25 | 4 (dal controllo di prima accensione) | 26,00 |
| generatore di calore a fiamma | | 10 < P < 35 2 (per gli altri successivi controlli) | | 13,00 |
| | Generatori alimentati a gas, metano o GPL | $35 \le P \le 100$ $4 \text{ (dal controllo di prima accensione)}$ $2 \text{ (per gli altri successivi controlli)}$ | | 72,00 |
| | | | 36,00 | |
| | | 100 < P < 350 | 2 | 72,00 |
| | | $P \ge 350$ | 2 | 144,00 |
| Impianti con macchine frigorifere / pompe di | Macchine frigorifere e/o | 12 < P < 35 | 4 | 30,00 |
| calore | pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta Pompe di calore a | $35 \le P \le 100$ | 4 | 48,00 |
| | | 100 < P < 350 | 2 | 46,00 |
| | | P ≥ 350 | 2 | 66,00 |
| | | 12 < P < 35 | 4 | 30,00 |
| | compressione di vapore azionate da motore | $35 \le P \le 100$ | 4 | 48,00 |
| | endotermico | 100 < P < 350 | 4 | 92,00 |



Area Ambiente Servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

| | | P ≥ 350 | 4 | 132,00 |
|------------------------|--|--------------------|---|---------|
| | | 12 < P < 35 | 2 | 15,00 |
| | Pompe di calore ad assorbimento alimentate con | $35 \le P \le 100$ | 2 | 24,00 |
| | energia termica | 100 < P < 350 | 2 | 46,00 |
| | | P ≥ 350 | 2 | 66,00 |
| Impianti alimentati da | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | 10 < P < 50 | 4 | 36,00* |
| teleriscaldamento | | P ≥ 50 | 4 | 72,00** |
| | Microgenerazione | Pel < 50 | 4 | 36,00 |
| Impianti cogenerativi | Unità cogenerative | 50 ≤ Pel < 150 | 2 | 36,00 |
| | oma cogenerative | Pel ≥ 150 | 2 | 90,00 |

I valori indicati nella colonna "potenza termica" sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto, cioè sono al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.

20.2. Costituzione di una bozza di catasto locale degli impianti termici. Acquisizione informatizzata dei dati dei RCEE

L'art. 4 della L.R. 39/2018 ha istituito il *Catasto Energetico Regionale*, articolato nel *Catasto Regionale degli Impianti Termici* (C.a.R.I.T.) e nel *Catasto Regionale degli Attestati di Prestazione Energetica*, da gestirsi attraverso un sistema informatizzato. Il Ca.R.I.T. sarà disponibile in ambiente web, sul portale istituzionale di ciascuna *Autorità competente* e raggiungibile anche dal portale della Regione Campania; ad esso ogni operatore abilitato alla installazione e/o alla manutenzione e controllo degli impianti termici accederà, previa registrazione, per la compilazione e l'aggiornamento della documentazione relativa agli impianti, indicata al comma 4 dell'art. 15.

Ciascuna *Autorità competente* è obbligata ad istituire, se non presente, e ad aggiornare il *Catasto degli Impianti Termici* relativi al territorio di competenza, assicurando la confluenza dei dati sul Ca.R.I.T.

Al momento, ai fini dell'attuazione del Ca.R.I.T. la Regione Campania sta avviando le procedure per l'acquisizione del software che, una volta a regime, consentirà a tutto il territorio regionale di avere un unico portale telematico a disposizione di utenze e *Antorità competenti*. Il software del catasto potrebbe essere reso disponibile a fine 2020; al fine di non perdere i dati già disponibili, al momento del varo definitivo si provvederà a trasferire al catasto regionale tutte le informazioni già acquisite sugli impianti dai catasti locali.

Per tutto quanto sopra, la stazione appaltante intede affidare nell'ambito dell'appalto di che trattasi la realizzazione di un catasto degli impianti termici della città di Napoli, i cui dati dovranno poi confluire nel catastro regionale di prossima realizzazione.

Si precisa che, nelle more dell'aquisizione del programma del Ca.R.I.T., **l'appaltatore dovrà provvedere alle attività richieste attraverso un** *software* **di sua proprietà o nella sua disponibilità**. I dati dovranno essere in ogni caso estraibili in un formato compatibile con i più comuni *software* presenti sul mercato e dovranno essere accessibili e consultabili in qualsiasi



momento anche da parte della stazione appaltante. Il catasto dovrà consentire ricerche e qualsivoglia estrazione dei dati, per rendicontazioni periodiche, per la programmazione delle attività di ispezione nonché per qualsiasi altro adempimento spettante alla stazione appaltante o richiesta. Visto quanto all'oggi disponibile ed accessibile, i dati che dovranno essere registrati e inseriti nel catasto, per ogni impianto, sono i seguenti:

- a) dati identificativi dell'impianto: tipologia, alimentazione, potenza, data di istallazione del gruppo termico/frigo, ubicazione (indirizzo, precisando anche palazzo, scala e interno, quartiere e municipalità);
- b) *responsabile dell'impianto*: nome e cognome, codice fiscale, ragione sociale e partita IVA (se in qualità di legale rappresentante di impresa), indirizzo, titolo di responsabilità (proprietario, terzo responsabile etc);
- c) impresa manutentrice: ragione sociale, partita IVA, indirizzo, pec/mail;
- d) *controlli di efficienza energetica*: date di effettuazione, esito del controllo, eventuali criticità, dati e/o considerazioni utili da riportare, eventuale necessità/obbligo di ispezione, importo del CIT.

Al fine della definizione del suddetto catasto, si richiedono le seguenti attività:

- 1. estrazione dei dati degli impianti dal catasto delle caldaie di potenza fino a 35 kW prodotto nel corso di precedenti affidamenti (progetto "Operazione Caldaia Sicura", a cura dell'*Agenzia Napoletana Energia e Ambiente*). E' nella disponibilità della stazione appaltante un CD-ROM con i dati del catasto impianti termici in ACCESS 2003;
- 2. implementazione, verifica e aggiornamento dei dati ex attività al punto 1 attraverso l'acquisizione delle informazioni contenute nei RCEE consegnati alla stazione appaltante per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 (per il periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di stipula del contratto). E' nella disponibilità della stazione appaltante la copia cartacea dei suddetti RCEE, salvo per i documenti trasmessi dalle imprese di manutenzione a partire da ottobre 2019 tramite pec, conservati in formato digitale (pdf);
- 3. acquisizione dei dati indicati nei RCEE trasmessi nel corso del presente affidamento, secondo quanto descritto al punto 20.3;
- 4. individuazione, su mappatura informatizzata che sarà fornita dalla stazione appaltante, della localizzazione dell'impianto censito con inserimento di un segno di spunta, al fine di una restituzione cartografica degli impianti controllati.

Ad ogni impianti censito dovrà essere associato un codice identificativo.

In merito alle attività al punto 2 si evidenzia che le disposizioni precedenti al 16 settembre 2019 prevedevano, per ogni impianto, la trasmissione all'Amministrazione del RCEE ogni due anni. Pertanto, molti documenti 2019-20 saranno riferiti ad impianti già censiti.

Le attività di cui ai punti 1 e 2 (compresa, per gli impianti di cui al punto 2, anche l'apposizione del segno di spunta sulla mappatura di cui al punto 4) dovranno essere concluse entro 6 mesi dalla firma del contratto.

Si precisa che nella fase di acquisizione dei dati dai RCEE delle annualità su indicate è necessario effettuare **una breve analisi dei dati riportati**, al fine di verificare l'assenza di anomalie tali da



determinare condizioni di pericolo. Nel caso di evidenzino simili criticità, l'appaltatore deve segnalare tempestivamente l'anomalia alla stazione appaltante, che provvederà a richiedere ispezione onerosa d'urgenza. La segnalazione dovrà essere accompagnata da una breve relazione tecnica esplicativa.

Ogni adeguamento, modifica, o potenziamento del catasto e comunque quant'altro dovesse rendersi necessario alla sua costituzione dovrà essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante e sarà a completo carico della ditta affidataria.

L'appaltatore si assume inoltre l'onere di ogni qualsivoglia adeguamento che potrà rivelarsi necessario al momento della messa in funzione del Ca.R.I.T. al fine di consentire il regolare e completo confluire in esso dei dati del catasto degli impianti termici del Comune di Napoli.

L'affidatario è responsabile del trattamento dei dati contenuti nel software utilizzato, dati che rimangono di esclusiva proprietà del Comune di Napoli.

Alla scadenza dell'appalto l'affidatario consegnerà alla stazione appaltante tutti i supporti informatici e cartacei contenenti i dati raccolti, senza alcun compenso per tale opera; durante il periodo di vigenza dell'affidamento l'Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento la trasmissione di dati e/o documenti inerenti le attività ed i servizi oggetto dell'affidamento.

20.3. Procedure di accertamento dei RCEE e acquisizione dati

All'appaltatore si richiede l'*attività di accertamento* dei RCEE che comprende:

- istituzione di un *numero verde* dedicato a fornire informazioni a cittadini e imprese in merito alle attività di cui al presente affidamento;
- ricezione delle trasmissioni dei RCEE, corredati dalla documentazione di cui al punto 20.1, attraverso una casella di posta elettronica certificata dedicata, di nuova istituzione, dagli opportuni requisiti tecnici al fine di consentire una mole di comunicazioni proporzionale ai numeri di RCEE consegnati negli ultimi anni;
- creazione di un archivio digitale, accessibile anche alla stazione appaltante, dove conservare copia di tutta la documentazione ricevuta, opportunamente catalogata e riepilogata in un file di rendicontazione delle trasmissioni costantemente aggiornato;
- l'esecuzione degli accertamenti di rispondenza formale alle disposizioni di legge per quanto dichiarato nei RCEE, con eventuale attività di comunicazione, esplicazione e assistenza alle ditte di manutenzione e/o ai cittadini ed eventuale gestione di procedure di richiesta di integrazioni e chiarimenti;
- l'acquisizione dei dati degli impianti desunti dai RCEE al catasto degli impianti termici di cui al punto precedente. L'attività comprende la digitalizzazione dei dati e l'individuazione e marcatura, su mappa, della localizzazione dell'impianto.

Nella fase di accertamento dei RCEE, in caso vengano riscontrate anomalie, omissioni e/o mancanze nei dati nella documentazione trasmessa, entro 30 giorni dalla trasmissione provvederà a richiedere le opportune integrazioni e/o i chiarimenti necessari, da fornire da parte della ditta di manutenzione/istallazione entro ulteriori 30 giorni, trascorsi i quali infruttuosamente si riterrà la trasmissione definitivamente irregolare e l'impianto relativo da sottoporsi ad ispezione onerosa. Qualora si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, l'appaltatore deve segnalare tempestivamente l'anomalia alla stazione appaltante che provvederà a richiedere ispezione onerosa



e, se del caso, ad ordinare la disattivazione dell'impianto. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento alle norme e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08; tutti gli oneri sono a carico del responsabile dell'impianto.

Le attività di accertamento dovranno individuare, nel rispetto della normativa vigente:

- 1) tutti gli impianti da sottoporre a ispezione, secondo quanto sopra indicato e i criteri esplicitati all'articolo 21.2;
- 2) tutti gli impianti che presentano irregolarità, imputabili al responsabile dell'impianto e/o alla ditta di manutenzione, per ognuno dei quali dovrà essere prodotta una relazione tecnica esplicativa.

Le attività di accertamento dovranno prevedere anche la **redazione**, **ogni tre mesi**, **di materiale di rendicontazione** che consenta alla stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 della L.R. 39/2018, di trasferire annualmente alla Regione Campania una quota parte del *Contributo Impianti Termici* incassato. Secondo quanto disposto dal comma 5, l'importo da versare alla Regione deve essere calcolato per ogni impianto, quale prodotto tra la potenza dello stesso in kW ed una costante pari a 0,010 euro.

Art. 21. ATTIVITÀ DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Secondo quanto previsto dalla norma, la stazione appaltante, in qualità di *Autorità competente*, effettua le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova l'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni in atmosfera, la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori.

L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

21.1. Requisiti

L'appaltatore dovrà eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica e dovrà disporre delle risorse tecniche, logistiche e umane per effettuare a regola d'arte le ispezioni che saranno concordate con la stazione appaltante.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 39/2018 e secondo quanto indicato all'allegato C del d.P.R. 74/2013, per gli impianti oggetto di ispezione la ditta appaltatrice e il personale incaricato ad eseguire le attività dovranno rilasciare apposita dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/00, di **indipendenza**, nella quale si dichiari che:

- non sussitono interessi di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di manutenzione e installazione di impianti termici e imprese di fabbricazione o fornitura di apparecchi o componenti per impianti termici;
- non si è partecipato alla progettazione, installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato;
- non sono venditori di energia per impianti termici, né i mandatari di uno di questi.



Nella predetta dichiarazione l'ispettore deve dichiarare di essere a conoscenza che l'attività per la quale gli sarà conferito il relativo incarico per conto del Comune di Napoli lo qualifica come "incaricato di pubblico servizio".

Il personale incaricato di eseguire le ispezioni deve possedere i seguenti requisiti:

- a) una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;
- b) la conoscenza della legislazione e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;
- c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

Si ricorda che i requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 37/08 sono:

- diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 efficienza energetica, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011;
- diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui al presente appalto, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.

Si ricorda che il personale incaricato di eseguire le ispezioni è vincolato dal segreto professionale.

21.2. Pianificazione ed organizzazione delle attività di ispezione

Secondo quanto indicato all'art. 10 della L.R. 39/2018, le ispezioni devono interessare prioritariamente:

- a) gli impianti per i quali l'RCEE presenta un rendimento di combustione inferiore al minimo di legge o nei casi in cui il manutentore riscontri anomalie che possono comportare un impianto non sicuro;
- b) vi è una richiesta espressa da parte del responsabile dell'impianto;
- c) gli impianti per i quali manca l'RCEE o lo stesso viene trasmesso in ritardo o non è corredato da attestazione di pagamento del contributo impianti;
- d) gli impianti per i quali, in fase di accertamento del *Rapporto*, non vengono soddisfatte le richieste dell'amministrazione;
- e) gli impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore ai 15 anni.

Il considerazione dei dati all'oggi disponibili alla stazione appaltante, bisognerà procedere in primo luogo alle ispezioni di cui alla lettera a) - in base alle risultanze degli accertamenti e della digitalizzazione dei dati dei RCEE di cui ai punti 20.2 e 20.3 – e alla lettera b.

Parallelamente è necessario avviare i necessari approfondimenti per l'individuazione degli



impianti per i quali non sussiste agli atti alcun RCEE, attraverso l'analisi, a titolo di esempio, dei dati forniti da *Italgas Reti s.p.a.* e dalle società di vendita del combustibile, delle informazioni desumibili dal catasto e dal registro delle imprese, dalle società di manutenzione degli impianti e da tutti gli altri soggetti che si riterrà utile coinvolgere per il perfezionamento dei dati disponibili, nonché di quelli desumibili dalla restituzione cartografica del catasto degli impianti censiti.

Sulla base della suddetta indagine e delle attività di accatastamento ed accertamento dei RCEE e fermo restando il carattere prioritario delle ispezioni di cui alla lettera a) e b), dovrà essere definito mensilmente un *Programma di ispezioni*, che dovrà essere sottoposto ed approvato dalla stazione appaltante prima essere attuato. Tale programma potrà essere definito di quartieri/municipalità, fermo restando l'esigenza di operare sull'intero territorio cittadino e di stabilire gli interventi col supporto della restituzione cartografica degli impianti censiti, per potenza degli impianti, considerando preliminarmente quelli di maggiore potenza, nonché per anzianità degli impianti, considerando preliminarmente quelli più vecchi. Una quota di ispezioni, pari al 5% del totale previsto dal programma mensile, dovrà essere dedicato agli impianti per i quali l'RCEE trasmesso alla stazione appaltante presenta delle irregolarità non sanate.

In ogni caso, su richiesta della stazione appaltante, deve essere garantita la disponibilità ad effettuare ispezioni urgenti e non programmate, nei limiti dell'importo complessivo contrattuale.

Una volta approvato il programma, le ispezioni dovranno essere prontamente avviate, prevedendo le seguenti attività:

- 1. predisposizione e spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata delle lettere a cittadini/imprese di invito a provvedere alla regolarizzazione dell'impianto attuando le attività di cui al punto 20.1. La lettera dovrà contenere una breve descrizione delle attività previste dalla norma per la regolarizzazione, delle procedure operative attuate dalla stazione appaltante, della procedure di ispezione onerosa da avviarsi in caso di inottemperanza. Nella lettera si dovrà fornire ogni riferimento e dato utile per agevolare le attività, compresi i recapiti dell'appaltatore per eventuali richieste di informazioni o eventuali trasmissioni di documentazione non inviata al Comune dalle ditte di manutenzione;
- 2. predisposizione e spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata delle lettere di avviso a cittadini/imprese in merito all'effettuazione delle ispezioni (da spedire almeno 20 giorni prima della data prevista e almeno 30 giorni dopo la spedizione della precedente comunicazione). La lettera dovrà come minimo contenere:
 - nominativo del soggetto che si ritiene possa essere il responsabile dell'impianto;
 - indirizzo dell'impianto sottoposto a controllo;
 - data e fascia oraria dell'ispezione;
 - i riferimenti normativi per i quali viene effettuata la visita;
 - i riferimenti del presente affidamento, con indicazione di tutti i riferimenti dell'impresa e i nominativi degli ispettori;
 - numero di telefono / mail per eventuali comunicazioni e indicazioni per effettuare un'eventuale richiesta di modifica dell'appuntamento;
 - la richiesta di disponibilità della documentazione relativa all'impianto, della quale dovrà



essere fornito apposito elenco corredato da indicazioni esplicative, anche in considerazione del fatto che il cittadino potrebbe doversi rivolgere a terzi per avere una copia di tutto quanto necessario;

- 3. consegna settimanale alla stazione appaltante dell'elenco delle raccomandate A/R e o pec inviate ai cittadini e archiviazione, informatica e cartacea, di tutte le eventuali comunicazioni trasmesse dagli utenti in risposta alla lettera di invito/avviso;
- 4. effettuazione delle ispezioni ai sensi della normativa vigente e verbalizzazione di quanto eseguito, con compilazione del *rapporto di prova* e messa a disposizione del personale, delle attrezzature, dei mezzi e quant'altro risulti necessario all'esecuzione delle attività previste. Nel verbale di ispezione dovranno essere annotate tutte le criticità e le particolarità riscontrate in merito agli aspetti tecnico-documentali relativi all'impianto nonché nell'esecuzione delle attività;
- 5. aggiornamento dei dati del catasto degli impianti termici cittadini e inserimento degli impianti precedentemente non accatastati;
- 6. ulteriore ispezione, comunicata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o, ove possibile, mediante posta elettronica certificata trasmessa almeno 15 giorni prima, per verificare l'effettiva realizzazione delle attività prescritte, eventualmente indicate a valle dell'ispezione, e non rendicontate dal responsabile dell'impianto.

Il *format* delle comunicazioni ai cittadini deve essere sottoposto ed approvato dalla stazione appaltante. Nel caso in cui l'utente risulti assente per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'appaltatore dovrà organizzare un secondo appuntamento, secondo le procedure già descritte.

Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5, del d.P.R.74/2013.

Sugli impianti con generatori a fiamma le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica (C). In città l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito per ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo.

Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell'impianto:

- può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
- ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
- deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo RCEE;
 - 2) tutti i rapporti di controllo relativi alle attività di cui all'art. 7 del d.P.R. 74/2013 e all'art. 8 della L.R. 39/2018;
 - 4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
 - 5) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;



6) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui sopra, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:

- le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata;
- la presenza della documentazione sopra indicata;
- l'esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell'impianto;
- le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione e grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore;
- eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
- compilare il *rapporto di prova*, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni, in triplice copia;
- consegnare una copia del *rapporto di prova* al responsabile dell'impianto (un'altra copia va conservata dall'appaltatore e un'altra va consegnata alla stazione appaltante, come allegato alle rendicontazioni periodiche delle attività);
- comunicare le modalità di pagamento e la somma che il responsabile dell'impianto è tenuto a pagare, entro 10 giorni dall'effettuazione dell'ispezione, secondo gli importi del *Contributo Attività Ispettiva* (CAI) approvati con deliberazione di G.C. 389 del 13 agosto 2019 e sintetizzati nella seguente tabella:

| TIPOLOGIA DI IMPIANTO E RANGE DI POTENZA | CAI (€) | | |
|---|----------|--|--|
| mpianti termici con generatori di calore a fiamma | | | |
| Potenza termica maggiore di 10 kW ed inferiore a 35 kW | 80,00 | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 140,00 | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 200,00 | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 250,00 | | |
| Impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore | | | |
| Potenza termica maggiore di 12 kW ed inferiore a 35 kW | 80,00 | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 140,00 | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 200,00 | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 250,00 | | |
| Impianti termici alimentati da teleriscaldamento/teleraffrescamento | | | |
| Potenza termica maggiore di 10 kW ed inferiore a 50 kW | 120,00* | | |
| Potenza termica uguale o maggiore di 50 kW | 180,00** | | |
| Impianti termici cogenerativi | | | |
| Potenza elettrica nominale minore di 50 kW | 160,00 | | |
| Potenza elettrica nominale uguale o maggiore di 50 kW ed inferiore a 150 kW | 200,00 | | |
| Potenza elettrica nominale maggiore di 150 kW | 300,00 | | |



* fino a 100 mq di superficie utile ex allegato A del d.lgs. 192/2005, ** oltre i 100 mq di superficie utile ex allegato A del d.lgs. 192/2005

L'ispettore deve mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente e **non deve**:

- 1. eseguire interventi sull'impianto;
- 2. indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3. esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

Nello svolgimento delle verifiche l'ispettore deve attendersi agli ambiti di propria competenza e deve compilare il rapporto di prova secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso si avveda di evidenti anomalie in violazione delle norme di sicurezza tali da poter comportare rischi per la propria e l'altrui incolumità deve procedere immediatamente ad allertare la stazione appaltante per gli atti consequenziali e, se del caso, gli altri enti competenti coinvolti. Qualsiasi irregolarità venga individuata dovrà essere annotata e, se del caso, dovrà determinare la definizione di prescrizioni che dovranno mirare alla loro risoluzione e al ripristino dei requisiti previsti dalla normativa².

Nel corso dell'ispezione si accerta altresì il rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) in materia di installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Nelle more dell'emanazione, da parte della Regione Campania dei modelli documentali e delle Linee guida per l'esecuzione delle ispezioni, di cui all'art. 11 della L.R. 39/2018, l'attività andrà condotta nel rispetto della normativa tecnica di riferimento; valgono i modelli di rapporto di prova all'allegato A delle Linee guida per la definizione del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 74/2013 dell'ENEA, fermo restando, ove del caso, le eventuali

² Si evidenzia in particolare, ai sensi del d.P.R. 74/2013 che:

⁻ il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del d.P.R. 74/2013;

⁻ i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo;

⁻ i generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo;

⁻ le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa;

⁻ le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.



necessità di aggiornamento tecnico/normativo.

Eventuali criticità attuative dovranno essere comunicate al RUP e risolte in concordanza con la stazione appaltante.

In caso di approvazione, da parte della Regione Campania, delle suddette linee guida, l'appaltatore dovrà adeguare al nuovo disposto tutto quanto concerne l'effettuazione del servizio.

Si precisa che le attività consequenziali alla realizzazione dell'ispezione, dedicate alla gestione delle irregolarità e delle inadempienze dei responsabili degli impianti e delle ditte di manutenzione (sia con riferimento all'attività sanzionatoria che ai procedimenti di sanatoria tecnico-procedurale), messe a punto secondo le suddette linee guida dell'ENEA e l'organizzazione interna alla stazione appaltante, prevedono, da parte dell'appaltatore, assistenza tecnica nonché operativa per quanto attinente ed analogo alle attività descritte al presente paragrafo.

La strumentazione utilizzata deve essere regolarmente tarata e mantenuta in perfetto stato di funzionamento; in ogni caso l'appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse. Sono a carico dell'appaltatore le spese occorrenti per l'acquisto delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni materiale, mezzo ed attrezzatura necessaria per la corretta esecuzione del servizio.

Gli importi dovuti all'appaltatore per le ispezioni, sui quali verrà applicato il ribasso offerto in fase di gara, sono sintetizzati nel seguente prezzario:

| TIPOLOGIA DI IMPIANTO E RANGE DI POTENZA (attività A2) | €/ispezione |
|---|-------------|
| Impianti termici con generatori di calore a fiamma | |
| Potenza termica maggiore di 10 kW ed inferiore a 35 kW | 64,00 |
| Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 112,00 |
| Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 160,00 |
| Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 200,00 |
| Impianti termici con macchine frigorifere/pompe di calore | |
| Potenza termica maggiore di 12 kW ed inferiore a 35 kW | 64,00 |
| Potenza termica uguale o maggiore di 35 kW ed inferiore a 100 kW | 112,00 |
| Potenza termica uguale o maggiore di 100 kW ed inferiore a 350 kW | 160,00 |
| Potenza termica uguale o maggiore di 350 kW | 200,00 |
| Impianti termici cogenerativi | |
| Potenza elettrica nominale minore di 50 kW | 128,00 |
| Potenza elettrica nominale uguale o maggiore di 50 kW ed inferiore a 150 kW | 160,00 |
| Potenza elettrica nominale maggiore di 150 kW | 240,00 |



Le cifre indicate sono IVA esclusa.

I suddetti importi sono comprensivi di tutti gli oneri (spese postali comprese) a carico dell'affidatario di cui al presente capitolato tecnico, relativamente all'attività A2 come indicata all'art. 2 del disciplinare di gara.

Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento, anche se non espressamente indicate, devono comunque essere intese a carico dell'affidatario.